



ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

IMPORTANTE: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

1) CARATTERISTICHE TECNICHE OPERAZIONI

2) COSTI A CARICO DELL'IMPRESA

3) MODULO DI ADESIONE: ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

4) MODULO DI FINANZIAMENTO: ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

ALLEGATI:

1) MODULO DI RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

2) DEFINIZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (D.M. MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005, G.U. 12/10/2005, N. 238)

3) PER LE OPERAZIONI DI PRESTITO PARTECIPATIVO: COPIA DELLA DELIBERA DEL COMITATO REGIONALE AGEVOLAZIONI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Desideriamo informarVi, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali da Voi forniti in virtù della Vostra partecipazione a Fidindustria, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui al decreto legislativo indicato, dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, e garantendo, comunque, il pieno esercizio dei Vostri diritti, come sotto meglio specificato.

Trattamento statutario

Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità consortili previste nello Statuto del nostro Confidi, in particolare per esigenze gestionali, promozionali, informative, di accesso e tutela del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, di studio e di ricerca statistica; attività di Amministrazione e contabilità e obblighi previsti dalla legge in materia civile e fiscale

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dal nostro Statuto e degli scopi dallo stesso perseguiti e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario, la riservatezza.

Potrà, inoltre, essere effettuato mediante l'impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, anche avvalendosi di soggetti terzi, ritenuti idonei dal Confidi e, comunque, individuati in un elenco a disposizione presso la nostra sede.

Ambito di comunicazione e diffusione

Sono fatte salve, inoltre, la diffusione e le comunicazioni ai soggetti individuati analiticamente in un elenco disponibile presso la sede del Confidi, che di seguito indichiamo sommariamente:

- banche, confidi, enti e società di riassicurazione, convenzionati per la gestione della pratica ai fini della concessione della garanzia e del finanziamento e per il perseguimento di scopi correlati e strumentali alle finalità statutarie del Confidi;
- enti e istituzioni pubbliche, tra cui CCIAA, Regione, Provincia, Comuni, per la concessione di interventi a sostegno delle imprese tramite il Confidi;
- associazioni di categoria locali per una più approfondita conoscenza dell'operatività del Confidi;
- società di servizi ed enti collegati al Confidi qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle attività svolte per lo stesso Confidi;
- società esterne al Confidi per attività di informazione e di aggiornamento sulle novità di carattere economico, giuridico, finanziario relativo alla attività di impresa;
- Obblighi di legge verso gli ispettori contabili, amministrativi, di controllo
-

Trattamento per obblighi di legge legati alla normative Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Il trattamento è necessario per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio, che questa Cooperativa è tenuta a segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dalla normativa antiriciclaggio e degli scopi dalla stessa perseguiti e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario, la riservatezza.

Ambito di comunicazione e diffusione

La normativa impone i seguenti obblighi:

- Verifica dell'identità e delle informazioni ricevute dai clienti
- Registrazione delle operazioni superiori a € 15.000 e dei dati di chi le compie
- Segnalazione all'Unità di informazione Finanziaria – UIF delle operazioni sospette e dei loro dettagli e operatori, con obbligo di NON comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione.

Trattamento per obblighi di legge legati alla normativa e alle procedure sulle Indagini Finanziarie

Il trattamento è necessario per ottemperare alle richieste provenienti dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini finanziarie svolte da quest'ultima

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dalle procedure sulle Indagini Finanziarie e degli scopi dalle stesse perseguiti e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario, la riservatezza.

Ambito di comunicazione e diffusione

La normativa impone i seguenti obblighi:

- Risposte alla Guardia di Finanza a specifici quesiti da questa inoltrati

Diritti dell'interessato

Vi informiamo, da ultimo, che, in relazione al predetto trattamento, l'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 garantisce l'esercizio di specifici diritti, con particolare riferimento alla possibilità:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di avere comunicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei rappresentanti eventualmente designati; dei soggetti o delle categorie di soggetti, oltre a quelli in precedenza indicati, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avrete interesse, l'integrazione dei dati;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di ottenere l'attestazione che le operazioni, di cui ai due punti che precedono, sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati e la comunicazione ai soggetti sopra indicati è da parte Vostra necessario, in ragione della Vostra richiesta di rilascio della garanzia da parte del Confidi; il Vostro mancato conferimento, o conferimento errato, potrebbe impedire la regolare gestione e l'erogazione dei servizi offerti dal Confidi.

Titolare del trattamento è il legale rappresentante di Fidindustria, c/o Unioncamere Emilia Romagna, Viale Aldo Moro, 62 – 40127 Bologna, che ha affidato il compito di Responsabile del Trattamento al Direttore di Fidindustria. che è a Sua disposizione per chiarire ogni eventuale dubbio in merito alla tutela della Vostra privacy. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente presso la sede a Voi nota del Confidi.

Il Presidente
Alessandro Volta

CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 23 D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'impresa, a conoscenza del contenuto dello Statuto sociale della Cooperativa, acquisite le informazioni che precedono, acconsente al trattamento dei dati personali, propri e dell'impresa rappresentata sin qui raccolti o che verranno raccolti nel prosieguo del rapporto associativo, nei limiti e per le finalità descritte nella suddetta informativa. Ai fini dell'art. 26 del D.Lgs. 196/2003, inoltre, acconsento al trattamento del dato relativo alla eventuale appartenenza dell'impresa all'Associazione di categoria.

Luogo e data

timbro e firma legale rappresentante

Si ricorda che l'estensione degli obblighi previsti dal D.lgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio ai Confidi determina l'impossibilità per la Cooperativa di rilasciare lettera di fideiussione in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare una adeguata identificazione della clientela. (Corretta compilazione del Box 7 in sede di presentazione della domanda di garanzia in Banca e successivo invio alla Cooperativa).

BOX 7: (compilare sempre a cura della banca)

**Modulo per l'identificazione a distanza della clientela
ex artt. 29 e 30 DLgs 231/2007 (G.U. n° 290 del 14/12/07 S.O.)**

Banca:

Filiale:.....

Referente:

Telefono:

Spett.le
FIDINDUSTRIA E.R. SCRL
Via Aldo Moro, 62
40127 Bologna
Fax 051/6377066

Il/la sottoscritto/a in qualità didella
Banca filiale comunica i seguenti dati ai
fini dell'adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18 e 19 del DLgs 231/2007,

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA CLIENTE/PERSONA FISICA

Nome e cognome:..... C.F.:

Luogo e data di nascita:..... Residenza:

Tipo documento:..... N°

Rilasciato da: Scadenza:

Cittadinanza

Denominazione ditta: REA:

Sede: P. IVA:

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA CLIENTE/SOCIETA'

Ragione sociale: REA:

Sede:P. IVA: C.F.:

DELEGATO ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE:

Nome e cognome:..... C.F.:

Luogo e data di nascita:..... Residenza:

Tipo documento:..... N°

Rilasciato da: Scadenza:

Cittadinanza

Dichiarazioni rilasciate dal soggetto identificato:

di non aver subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo

di essere il titolare effettivo⁴;

di NON ESSERE il titolare effettivo del rapporto (indicare il/i titolare/i effettivo/i negli spazi sottostanti);

di ESSERE il titolare effettivo del rapporto congiuntamente ai sigg.ri:

1)

2)

3)

4)

(per ciascuna persona indicare le generalità ed il relativo collegamento con l'impresa richiedente)

In caso di cittadini di Stati esteri: di non essere persona politicamente esposta⁵

Firma del soggetto identificato

Data e luogo dell'identificazione

Timbro e firma della Banca

⁴ Titolare effettivo: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata la richiesta di finanziamento. Nello specifico:

- le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25%
- la persona fisica che esercita il controllo sulla direzione di un'entità giuridica (amministratore di fatto)

⁵ Persone politicamente esposte: persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti rapporti.

1) CARATTERISTICHE TECNICHE OPERAZIONI

BENEFICIARI		
<p>Possono beneficiare delle tipologie di finanziamento assistite da garanzia Fidindustria, le imprese aderenti ai Confidi Territoriali - soci di FIDINDUSTRIA - ai quali va presentata la richiesta di finanziamento.</p> <p>Le imprese, che non siano già socie dei Confidi Territoriali sostenitori, possono presentare la domanda di finanziamento a FIDINDUSTRIA, anche solo con la richiesta di adesione all'organismo di garanzia provinciale prescelto.</p> <p>La domanda di adesione ai Confidi Territoriali non è prevista per le operazioni a valere sulle misure regionali.</p> <p>Possono beneficiare della garanzia consortile le aziende il cui codice ATECO sia ricompreso tra quelli previsti dalle misure regionali di agevolazione gestite da Fidindustria E.R. Soc coop. o, che comunque abbiano iscrizione INPS nel ramo industria.</p> <p>L'elenco dei confidi territoriali soci del Fidindustria è reperibile sul sito: www.consorzifidi.it</p>		
FORMA TECNICA		
<p>Finanziamento, di norma chirografario; ipotecario, qualora sia previsto anche un intervento immobiliare direttamente connesso alla attività produttiva. Sono altresì ammissibili operazioni di leasing</p>		
GARANZIA CONSORTILE		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ tipologie a), b), c), d), e) e f): di norma pari al 30% (elevabile al 50% per operazioni ammissibili alla controgaranzia del F.E.I) del finanziamento erogato; ✓ tipologia k): 50% del finanziamento erogato; ✓ tipologie g) e j): sino al 60% del finanziamento erogato; ✓ tipologia i): sino all'80% del finanziamento erogato <p>Per tutte le tipologie è possibile intervenire in cogaranzia con i Confidi provinciali, soci di Fidindustria</p>		
IMPORTO		
TIPOLOGIA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
a) - b) - c) - e)	€ 50.000	€ 1.500.000
d)	€ 50.000	€ 3.000.000
f)	€ 50.000	€ 750.000
g)	€ 75.000	€ 1.560.000
i)	Non previsto.	€ 150.000 *
j)	Non previsto.	€ 1.500.000
k) garanzia a favore di Simest Spa ai sensi L.394/81	Non previsto.	€ 516.456,90
* importo massimo per le imprese operanti nei settori ad alta tecnologia € . 250.000		
DURATA		
<p>Fino a 7 anni con possibilità di preammortamento.</p> <p>Per le operazioni di cui alla lettera d) ed aventi natura ipotecaria la durata può essere elevata fino a 20 anni.</p> <p>Particolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ tipologia g) - Legge 1239/65 durata non superiore a 5 anni; ✓ tipologia g) - Legge 598/94 durata non superiore ai 7 anni, compreso un periodo di preammortamento di durata massima 24 mesi (preammortamento non previsto in caso di leasing). ✓ tipologia k) durata massima 60 mesi 		
RETROATTIVITA' DEGLI INVESTIMENTI		
<p>Per tutte le tipologie è pari a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>Particolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ tipologia g) - Legge 1239/65 : non è prevista retroattività: la presentazione della domanda deve pervenire prima dell'avvio dell'investimento. ✓ tipologia g) - Legge 598/94: esclusivamente per investimenti di innovazione tecnologica (B.1) e tutela ambientale (B.2) ex lege 598/94, è ammissibile una retroattività di 4 mesi a condizione che le spese sostenute non superino il 25% dell'investimento complessivo. 		

RIMBORSO
Rimborso di norma in rate semestrali posticipate, esclusivamente con addebito in conto corrente
TASSO
Il tasso di interesse è variabile, parametrato all'Euribor maggiorato dello spread previsto nell'allegata scheda; fisso parametrato all'IRS di periodo maggiorato dello spread previsto nell'allegata scheda.
SPESE DI ISTRUTTORIA E DELIBERA
Se previste, nella misura indicata dalla Banca prescelta
DE MINIMIS
Per le tipologie g), i), j) e k) Fidindustria avrà cura di inviare alle imprese comunicazione relativa alla quantificazione del valore della garanzia quale contributo in de minimis a favore delle imprese ammesse ad agevolazione.
VALIDITA' DELLA DELIBERA CONSORTILE
La Banca si impegna a dar corso al finanziamento deliberato, con la massima rapidità, dalla data di ricevimento della lettera di garanzia del Fidindustria, tenuto conto che la delibera del Cooperativa ha validità 6 mesi , eventualmente prorogabile per altri 6 su richiesta dell'impresa, previo riesame da parte del Cooperativa. In caso di RINUNCIA ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO O DI CAMBIAMENTO DELLA BANCA FINANZIATRICE , l'azienda interessata dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla Segreteria del FIDINDUSTRIA. Nel caso in cui all'atto della rinuncia o del cambiamento della banca le condizioni economiche della convenzione siano modificate, saranno applicate quelle vigenti.

2) COSTI A CARICO DELL'IMPRESA

ALL'ATTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE:
<p>Quota associativa a Fidindustria: € 250,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c</p> <p>iban: IT70V ABI 05188 CAB 02401 CC 000000010860</p> <p>Le imprese che hanno già versato la quota sociale di € 103,29, dovranno provvedere all'integrazione della quota sino a concorrenza di € 250,00. alla presentazione di una nuova domanda di finanziamento</p>
A PERFEZIONAMENTO OPERAZIONE:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Operazioni ordinarie con garanzia inferiore al 50%: commissione una tantum dello 0.70% sul capitale iniziale ✓ Operazioni ordinarie con garanzia pari o superiore al 50%: commissione una tantum dell'1% sul capitale iniziale ✓ Operazioni agevolate (tipologie g), i), j) e k): garanzia gratuita in quanto il costo della commissione richiesta da Mediocredito Centrale viene coperta direttamente dalla Regione Emilia Romagna. In caso di intervento in cogaranzia fuori dal P.R.T. o in caso di decadenza/ rinuncia dall'agevolazione, tale commissione è a carico dell'impresa e sarà riconosciuta a Fidindustria nella misura prevista per le operazioni ordinarie, all'atto di sottoscrizione della domanda di richiesta garanzia.
ALTRI COSTI:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Imposta sostitutiva "una tantum" pari allo 0,25% sull'importo effettivamente erogato. ✓ In caso di mutuo ipotecario, le spese connesse a queste tipologie di finanziamenti (notarili, di perizia dell'immobile, ecc...). ✓ Spese di istruttoria o di delibera, ove previste, nella misura indicata dalla Banca prescelta ✓ Spese in caso di estinzione anticipata del finanziamento: se previsti, nella misura indicata dalla Banca prescelta.

3) MODULO DI ADESIONE: ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

NOTE ALLA COMPILAZIONE.
<ul style="list-style-type: none">✓ Il modulo deve essere compilato in TUTTE le sue parti, in modo leggibile✓ È consigliabile utilizzare direttamente il modulo on-line, reperibile nel sito www.consorzifidi.it.✓ E' consigliabile inoltre prendere visione dello Statuto e del Regolamento della Cooperativa quale parte integrante, sempre attraverso il sito: www.consorzifidi.it.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
<ol style="list-style-type: none">1. domanda di richiesta adesione se impresa non ancora socia, comprensiva di:<ul style="list-style-type: none">- dichiarazione del possesso dei requisiti di Piccola e Media impresa;- informativa sulla privacy (sottoscrivere e restituire firmato il CONSENSO)2. copia del bonifico bancario di € 2503. visura camerale vigente (non emessa oltre 30 gg. dalla data di presentazione);4. fotocopia del documento di identità valido (carta d'identità);

4) MODULO DI FINANZIAMENTO: ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

La domanda di finanziamento ed i relativi documenti richiesti dovranno essere presentati in **DUPLICE COPIA** di cui una consegnata alla banca ed una alla Cooperativa.

Tali documenti in ogni caso non saranno restituiti.

Il modulo è composto di DUE sezioni :

MODULO DI DOMANDA	
PARTE 1: DATI IMPRESA RICHIEDENTE	Parte 2: DATI INVESTIMENTO
a) dati aziendali	Box 1: dati investimento
b) dati legale rappresentante	Box 2: sezione Sabatini e 598/94
c) compensi amministratori	Box 3: sezione prestiti partecipativi
d) composizione compagine sociale	Box 4: sezione 394/81
e) attività aziendale	Box 5: controllo di ammissibilità al FEI
f) dati commerciali	Box 6: relazione programmatica investimenti
g) affidamenti bancari	
h) dichiarazioni e impegni dell'azienda richiedente	
i) consensi e autorizzazioni al trattamento dei dati	
l) dichiarazione de minimis	
m) autorizzazione alla banca a fornire informazioni e proposta di eventuali garanti	
n) situazione assicurativa	
o) questionario qualitativo	

NOTE ALLA COMPILAZIONE.
<ul style="list-style-type: none">✓ Il modulo deve essere compilato in TUTTE le sue parti, in modo esaustivo e leggibile. Ciò renderà più agevole l'iter di delibera della pratica di finanziamento, sia da parte del Confidi sia da parte dell'Istituto prescelto. La mancata compilazione comporta la sospensione della procedura di valutazione. In caso di dichiarazioni non veritiere o di mancato rispetto degli impegni il Confidi potrà valutare l'eventuale esclusione dalla compagine sociale dell'impresa.✓ È consigliabile utilizzare direttamente il modulo on-line, reperibile nel sito www.consorzifidi.it.

- ✓ Le dichiarazioni e gli impegni devono essere firmati dal legale rappresentante.
- ✓ Il consenso alla privacy dovrà essere compilato e firmato solo da imprese già socie, quindi non è necessario per imprese che presentino domanda di associazione congiuntamente a quella di finanziamento;
- ✓ E' necessario compilare sempre il prospetto sugli aiuti de minimis. Gli aiuti percepiti in base al vecchio regime de minimis sono calcolati considerando le somme ricevute negli ultimi tre esercizi e per un importo complessivo del triennio di € 100.000. Gli aiuti percepiti in base al nuovo regime de minimis vengono calcolati sull'esercizio in essere e sui due esercizi finanziari antecedenti per un importo complessivo di € 200.000; nell'ambito di un aiuto di stato percepito ai sensi di questo regime deve essere calcolato anche il valore della garanzia eventualmente rilasciata a favore dell'impresa. Si evidenzia che è cura dell'Ente erogatore del contributo comunicare all'impresa il regime di aiuto adottato per l'agevolazione.
- ✓ Per ciò che riguarda il consenso alla divulgazione dei dati personali, si richiama a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
- ✓ In merito alla sezione m) autorizzazione alla banca a fornire informazioni e proposta di eventuali garanti, è facoltà dell'impresa/imprenditore indicare la possibilità di concedere garanzie sia di firma sia reali a sostegno della domanda di finanziamento. E' comunque facoltà dell'istituto di Credito prescelto richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata dal Confidi, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare. E' escluso il rilascio di garanzie reali a valere su operazioni rientranti in misure regionali.

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLE AZIONI DI REGRESSO

Nel caso in cui il finanziamento deliberato dalla Banca prescelta sia assistito da terzi fidejussori, il rappresentante legale dell'impresa richiedente, all'atto della stipula del contratto di finanziamento, si farà rilasciare da ogni garante la dichiarazione allegato con la quale il garante medesimo si impegna a ritenere la propria obbligazione autonoma e distinta da quella del Confidi, non essendovi rapporto di co-fidejussione, con rinuncia espressa ad ogni preteso diritto di surroga e di regresso nei confronti del Confidi medesimo.

Bologna li

Spett.le
 FIDINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA
 Viale Aldo Moro 62
 40127 BOLOGNA

OGGETTO: Dichiarazione di rinuncia ai diritti di surrogazione e regresso di cui agli art. 1201 e seguenti 1954 – 1955 – 1956 del Codice Civile

Con la presente, premesso che abbiamo prestato fideiussione a favore dell'impresa alla Banca per garantire il finanziamento di € (€) ottenuto dalla stessa tramite il FIDINDUSTRIA

Tutto ciò premesso, rinunciamo ad ogni effetto di legge ai diritti di regresso di cui agli art. 1954 – 1955 – 1956 c.c. e rinunciamo altresì ai diritti di surrogazione previsti dagli artt. 1201 e seguenti c.c. nei confronti di FIDINDUSTRIA.

Distinti saluti.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di approvare specificamente per iscritto le clausole che prevedono la rinuncia ai diritti previsti dagli artt. 1201 – 1954 – 1955 e 1956 del Codice Civile

DOCUMENTAZIONE
(da allegare alla domanda di Finanziamento)
<ol style="list-style-type: none"> 1) delibera aggiornata sui poteri di firma; 2) fotocopia certificato iscrizione INPS - Settore industria, solo per le imprese i cui codici di attività Ateco non sono ricomprese nella normativa regionale di agevolazione delle PMI; 3) fotocopia degli ultimi 2 bilanci con relazioni e situazione patrimoniale ed economica (ultimi 3 bilanci se si tratta di snc o ditta individuale), nonché bilancio di verifica aggiornato al mese antecedente la data di presentazione della domanda. In caso di nuove imprese (costituite da meno di 3 anni) occorre presentare, oltre ai bilanci, anche un bilancio previsionale dei prossimi 3 anni, corredato di legenda con indicazione dei criteri di valutazione utilizzati per la costruzione del previsionale; 4) visura camerale, qualora la domanda di finanziamento avvenga successivamente all'adesione al Confidi;
DOCUMENTAZIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE:
<ol style="list-style-type: none"> 5) documentazione comprovante la sottoscrizione di patti territoriali o contratti d'area (solo in caso di ammissione al fondo di garanzia legge 266/97); 6) dichiarazione relativa ad attività rientranti nel settore trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 7) libro matricola solo in caso di consolidamento occupazionale (tipologia d); 8) documentazione richiesta per Prestito Partecipativo Misura 1.2 e relazione sugli atti compiuti e quelli ancora da compiere in ottemperanza alla "Procedura e documentazione ammissibile per le operazioni di prestito partecipativo ai sensi della misura 3.1 PRT 1999-2001" (Tipologia j) 9) copia della documentazione richiesta da Simest Spa. nel caso di operazioni di tipologia k
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ENTRO 12 MESI
<ol style="list-style-type: none"> 10) modulo di rendicontazione, allegato, nel caso di operazioni di finanziamento legate ad un progetto di investimenti, da far pervenire a Fidindustria

PER OPPORTUNA CONOSCENZA SI RIPORTANO COME ALLEGATI:

- 1) **MODULO RENDICONTAZIONE**
- 2) **DEFINIZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (D.M. MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE 18/04/2005, G.U. 12/10/2005, N. 238)**
- 3) **PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE PER LE OPERAZIONI DI PRESTITO PARTECIPATIVO AI SENSI DELLA MISURA 1.2 PRT 2003-2005 (Ex Mis 3.1 PRT 1999-2001). COMITATO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI (Approvato il 28 ottobre 2003 e modificato in data 24/11/2004)**

ALLEGATO 2

DEFINIZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (D.M. MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE 18/04/2005, G.U. 12/10/2005, N. 238)

Art. 1.

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Art. 2.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Art. 3.

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.

Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Art. 4.

1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:

a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base dei regolamenti (CE) di esenzione n. 70/2001 e n.68/2001 del 12 gennaio 2001, come modificati dai regolamenti (CE) n. 364/2004 e n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;

d) per gli aiuti concessi secondo la regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco riportato nell'allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del

decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.

4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.

5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.

6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

ALLEGATO 3

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE PER LE OPERAZIONI DI PRESTITO PARTECIPATIVO AI SENSI DELLA MISURA 1.2 PRT 2003-2005 (Ex Mis 3.1 PRT 1999-2001). COMITATO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI (Approvato il 28 ottobre 2003 e modificato in data 24/11/2004)

Il Comitato Regionale per le agevolazioni indica una procedura per la presentazione e l'ammissibilità delle operazioni di prestito partecipativo ai sensi della misura 3.1 PRT 1999-2001.

Il finanziamento a medio e lungo termine (fino ad un massimo di 84 mesi) è destinato alla realizzazione di progetti innovativi e di sviluppo di impresa, anche avviati nei 12 mesi precedenti alla concessione e/o da effettuare, con vincolo di aumento dei mezzi propri dell'impresa (nella forma giuridica di società di capitali).

BENEFICIARIO: la società di capitali che svolge attività di produzione industriale così come definite dal PRT 1999-2001.

DESTINAZIONE: programma di investimenti aziendali eseguiti e/o da eseguire vincolato all'aumento di mezzi propri.

FORMA TECNICA: finanziamento chirografario fino a 84 mesi.

TASSO DI INTERESSE: massimo pari all'Euribor + 1,25%, omnicomprensivo.

GARANZIE: fino al 60% dell'importo del finanziamento, concesse dai consorzi fidi convenzionati, e gratuite. L'onere di garanzia è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e pertanto tale intervento sarà soggetto a regime "de minimis"

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: pari all'intero aumento dei mezzi propri che si intende realizzare, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.

Al fine di rendere chiaro l'iter procedurale e rafforzare il concetto di "partecipazione" dei soci alla capitalizzazione della loro società per la concessione del finanziamento, il Comitato raccomanda che:

a) La Società di capitali effettui delibera di assemblea ordinaria, con la presenza dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale o.d.g., contenente i seguenti punti:

- illustrazione del programma di investimenti;
- necessità di finanziarsi con finanziamento bancario con le agevolazioni di cui alla misura 3.1 del PRT 1999-2001 della Regione Emilia-Romagna, con vincolo di aumento dei mezzi propri
- i soci presenti si impegnano pertanto a deliberare, entro il termine di tre mesi dalla data di erogazione del finanziamento, l'aumento del capitale sociale e di aumentare comunque i mezzi propri della società per un importo almeno pari all'importo del finanziamento bancario. Inoltre si impegnano a rimborsare le rate del finanziamento bancario corrispondendo, alle relative scadenze, l'importo di loro competenza,
- Con la delibera di assemblea ordinaria e di finanziamento dovranno essere assunti i seguenti impegni:
 - 1) non effettuare operazioni di finanza straordinaria (aumenti di capitale) se non previa autorizzazione dell'istituto mutuante (saranno ammessi aumenti di capitale solo per trasferimento di riserve esistenti o per effettivo apporto di denaro fresco),
 - 2) non ridurre il capitale sociale per esuberanza,
 - 3) non distribuire le riserve che si generano tramite l'operazione di prestito fino al termine del rimborso dello stesso,

- 4) evidenziare, in sede di redazione del bilancio annuale, nella nota integrativa, le modalità in cui si è realizzato l'aumento di capitale e rendicontare lo stato di rimborso e ad inserirlo nei conti d'ordine.

PER GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA DELL'OPERAZIONE, ALL'ASSEMBLEA DEVONO PARTECIPARE TUTTI I SOCI. IN CASO NON TUTTI POSSANO PARTECIPARE, GLI ASSENTI DEVONO INVIARE LORO ACCORDO ALLA DELIBERA E LORO IMPEGNO AD ACCOLLARSI LA QUOTA DI FINANZIAMENTO DI LORO COMPETENZA.

b) richiesta di finanziamento alla banca/delibera di finanziamento

c) ammissione alla garanzia, deliberata dal consorzio di garanzia e successivamente ratificata dal Comitato Regionale Agevolazioni

d) stipula ed erogazione del finanziamento bancario

e) Impegno dei soci sottoscrittori, con adesione della banca che può avvenire in atto o con lettera

f) rinuncia del credito da parte dei soci impegnati (a mezzo scambio di lettere raccomandate con ricevuta di ritorno) con conseguente creazione di una sopravvenienza a favore della società.

g) entro tre mesi dalla data di stipula viene assunta delibera di assemblea straordinaria con all'ordine del giorno l'aumento del capitale sociale con utilizzo della riserva patrimoniale che si è creata

L'assemblea straordinaria, in relazione al finanziamento concesso, assume i seguenti impegni nei confronti della banca finanziatrice a fino alla estinzione del finanziamento:

1. non effettuare operazioni di finanza straordinaria (aumenti di capitale) se non previa autorizzazione dell'istituto mutuante (saranno ammessi aumenti di capitale solo trasferimento di riserve esistenti o per effettivo apporto di denaro fresco,
2. non ridurre il capitale sociale per esuberanza,
3. non distribuire le riserve che si generano tramite l'operazione di prestito fino al termine del rimborso dello stesso.
4. evidenziare, in sede di redazione del bilancio annuale, nella nota integrativa, le modalità in cui si è realizzato l'aumento di capitale e rendicontare lo stato di rimborso e ad inserirlo nei conti d'ordine.

Ai soggetti gestori ed agli istituti di credito convenzionati resta l'onere della verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata.